



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **5** reg. delib.

del **21/02/2023**

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE A A.S.M. VOGHERA S.P.A. - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14 D. LGS. 201/2022 ED APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ECONOMICO

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTUNO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	<i>VIGO Lorenzo</i>	X		8.	<i>CHIODA VALERIA</i>	X	
2.	<i>MUSSI Andrea</i>	X		9.	<i>FRASCHINI ALESSANDRO</i>	X	
3.	<i>RAFFINETTI Anna</i>	X		10.	<i>LA COGNATA Giuliana</i>	X	
4.	<i>GUERCI Milena</i>	X		11.	<i>SEGGIO Salvatore</i>	X	
5.	<i>PICCININI PAOLO</i>	X		12.	<i>SPANU VALENTINA</i>		X
6.	<i>TAGLIANI Andrea</i>	X		13.	<i>POGGI STEFANO</i>	X	
7.	<i>DE PAOLI FABIANA</i>		X				

TOTALE 11 2

Partecipa il Segretario comunale **Roberto Bariani**

Il Sig. **PICCININI PAOLO** - **Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE A A.S.M. VOGHERA S.P.A. - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14 D. LGS. 201/2022 ED APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ECONOMICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ogni anno a seguito di procedura di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lettere a) del D. Lgs. 50/2016 il Comune di Casteggio ha assegnato l'appalto del servizio in parola suddiviso in due lotti funzionali a ditte diverse, il tutto per periodi annuali con decorrenza 1° marzo con scadenza nell'anno solare di stipula. L'ultimo servizio è terminato in data 31/12/2022.
- alla scadenza dei contratti stipulati ed dell'approssimarsi dell'inizio del periodo di efficacia del nuovo servizio, deriva la necessità, per il Comune di Casteggio, di procedere ad una nuova scelta per l'assegnazione del servizio di manutenzione aree verdi ed alberature, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e prevedendo un unico affido che comprenda tutti i lotti funzionali. Tale condizione potrà comportare oltre che una maggior economicità, anche maggior garanzia e stabilità in eventuali situazioni di emergenza, determinando quindi un risultato di maggior efficienza dei servizi e dell'attività amministrativa. Ai predetti fini, il Comune ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di affidare la gestione dei servizi in questione mediante l'adozione del differente modello organizzativo dell'in house providing, al fine di vagliarne il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento.

Richiamata la nota prot. 1240 del 23/01/2023 con la quale il Comune, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), ha inteso valutare, l'affidamento alla società ASM Voghera S.P.A., mediante la formula in house, dei servizi di manutenzione aree verdi ed alberature da erogarsi all'interno del territorio comunale e di cui il Comune di Casteggio è già azionista.

Considerato che in data 26/01/2023 prot. 1436 ASM Voghera S.P.A ha presentato relazione tecnico illustrativa, corredata da planimetria, stima costi e schema di contratto di servizio che qui viene riportata in Allegato 1.

Richiamata la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house dei servizi di manutenzione aree verdi ed alberature, predisposta secondo lo schema-tipo preparato dal MISE per ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pubblicato in GU n.304 del 30-12-2022, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché' illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni) e secondo cui "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste" - nonché a quanto stabilito dall'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "Codice dei contratti pubblici"), allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale.

Considerato:

che l'Amministrazione comunale, ha completato l'iter istruttorio finalizzata alla valutazione delle nuove modalità di svolgimento del servizio di manutenzione aree verdi ed alberature per il periodo di anni 5 dal 1° marzo 2023 al 31/12/2027, verificando la seguente documentazione

tecnico economica presentata in data 26/01/2023 prot. 1436 ASM Voghera S.P.A costituita da:

- Relazione tecnico illustrativa
- Planimetria generale
- Stima dei costi pluriennali
- Proposta di Contratto di Servizio;

Considerato che il servizio in oggetto, sulla base delle considerazioni indicate nella relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house dei servizi di manutenzione aree verdi ed alberature, potrà essere affidato in House sussistendone le condizioni previste dalla normativa vigente alla società ASM Voghera S.p.A.

Visti:

- l'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto legislativo 175/2016 e, in particolare, con l'articolo 4, che individua le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e con l'articolo 16 che reca la disciplina delle società in house;
- l'articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- la Legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pubblicato in GU n.304 del 30-12-2022.

Considerato che la normativa comunitaria e la normativa nazionale consentono la gestione dei servizi pubblici locali in tre modalità alternative: esternalizzazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica, partecipazione in società mista pubblico-privato o affidamento in house in presenza dei requisiti di legge;

Considerato che, tra le diverse modalità di affidamento del servizio consentite dalla normativa nazionale e comunitaria, la forma dell'affidamento dell'in house providing ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 175/2016 risulta quella che assicura maggiormente il soddisfacimento dell'interesse pubblico in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio;

Dato Atto che il Comune di Casteggio è socio della società A.S.M. Voghera S.p.A. con una quota di partecipazione pari al 0.0095%.

Vista la delibera del Consiglio comunale di Casteggio n. 58 del 28/12/2021 con la quale ai sensi dell'art. 20 co. 1 e 4 del D.Lgs. 175/2016 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e il mantenimento della partecipazione in A.S.M. Voghera S.p.a. con la seguente motivazione "trattasi di società che ha per oggetto, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o controllate, lo svolgimento e la realizzazione a favore degli enti pubblici soci, secondo il modello "in house", di servizi di interesse generale...";

Richiamato l'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei Contratti pubblici), che, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle Direttive comunitarie, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici quando sono soddisfatte contemporaneamente tutte e tre le seguenti condizioni:

1. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
2. l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi ("una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato") un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
3. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o da un Ente

aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che ha previsto l'istituzione presso ANAC dell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Evidenziato che l'esistenza del rapporto di controllo analogo tra i Comuni soci e ASM Voghera Spa è stata verificata dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale ha iscritto i Comuni soci di ASM Voghera nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti ex art. 192 del d.lgs. 50/2016, su richiesta presentata dal Comune di Voghera anche per conto degli altri enti locali (iscrizione ID n. 791 del 27/04/2020);

Considerato che lo Statuto della società garantisce al Comune di Casteggio, in qualità di ente socio di A.S.M. Voghera S.p.A., la possibilità di avvalersi di A.S.M. Voghera S.p.A. per lo svolgimento del servizio, garantendo adeguati strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società in particolare per mezzo delle previsioni di cui ai suoi articoli 1, 5, 13, 18, 20, e 34, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Considerato che la società A.S.M. Voghera S.p.A. svolge la propria attività in via prevalente in favore degli enti soci;

Dato atto, pertanto, che la società A.S.M. Voghera S.p.A. è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per affidare la gestione del servizio in oggetto.

Visti e richiamati:

- l'art. 14 e l'art. 17, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pubblicato in GU n.304 del 30-12-2022

- l'art. 192 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Richiamata la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house dei servizi di manutenzione aree verdi ed alberature, predisposta secondo lo schema-tipo preparato dal MISE per ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pubblicato in GU n.304 del 30-12-2022, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni) e secondo cui "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste" - nonché a quanto stabilito dall'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "Codice dei contratti pubblici"), allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale. Accertato che l'analisi della fattibilità dell'affidamento è stata condotta, oltre che per la verifica della conformità alle previsioni normative della forma di gestione prescelta, anche sotto il profilo della congruità e convenienza economica, nonché dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche come risulta dai seguenti passaggi della relazione illustrativa: “la sostanziale assenza di scopi di lucro in capo alla società in house, che non opera con lo scopo di distribuire i profitti tra i soci, ma con l’obiettivo primario di prestare un servizio alla collettività al miglior rapporto qualità/prezzo, pur nel mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico e finanziario, garantendo quindi che i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti siano totalmente destinati alla copertura del costo del servizio e che ogni margine disponibile sia reinvestito nel miglioramento della qualità del servizio stesso” e, inoltre, “la maggiore garanzia di continuità nel lungo termine della prestazione del servizio pubblico, particolarmente rilevante nel servizio rifiuti, che ai sensi del Testo unico ambientale prevede di norma una durata superiore alle gestioni affidate ad operatori privati, con conseguente contenimento dei rischi di insolvenza o altre forme di cessazione o di ridimensionamento dell’attività”;

Considerato:

- che l’Amministrazione comunale, ha completato l’iter istruttorio finalizzato alla valutazione delle nuove modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi complementari di igiene ambientale nel proprio territorio, predisponendo la seguente documentazione tecnico economica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 31/01/2023, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale:

- 1 Relazione tecnico illustrativa
- 2 Planimetria generale
- 3 Stima dei costi pluriennali
- 4 Proposta di Contratto di Servizio

Considerato che il servizio in oggetto, sulla base delle considerazioni indicate nella relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento in house dei servizi in oggetto, potrà essere affidato in House sussistendone le condizioni previste dalla normativa vigente alla società ASM Voghera S.p.A. Dato Atto che l’operatività dell’affidamento e l’instaurazione del relativo rapporto negoziale sono subordinate al completamento delle incombenze di competenza del Comitato del Controllo analogo, organo previsto dallo statuto sociale di A.S.M. Voghera S.p.A..

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 42 co. 2 lett. e) del D.lgs. 267/2000, come da ultimo ribadito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni territoriali, con il parere del 29 novembre 2019;

Visto l’allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, trattandosi di provvedimento che comporta riflessi diretti e indiretti sul Bilancio dell’Ente;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

La discussione è integralmente riportata nell’allegata registrazione audio/video del punto posto all’ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Visto l’esito della votazione legalmente espressa per alzata di mano:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 Seggio

Contrari n. 2 La Cognata - Poggi

DELIBERA

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pubblicato in GU n.304 del 30-12-2022 e inerente alla gestione dei servizi di manutenzione aree verdi ed alberature (Allegato "A"), disponendone la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Casteggio
2. Di affidare, conformemente alla normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali e servizi di interesse economico generale, il servizio di manutenzione aree verdi ed alberature alla società A.S.M. Voghera S.p.A. secondo il modello "in house providing" per la durata di 5 anni con decorrenza 1° marzo 2023;
3. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la disciplina dell'affidamento come risultante dal progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 31/01/2023 composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico illustrativa
 - Planimetria generale
 - Stima dei costi pluriennali
 - Proposta di Contratto di Servizio
4. Di dare atto che l'operatività dell'affidamento e l'instaurazione del relativo rapporto negoziale sono subordinate al completamento delle incombenze di competenza del Comitato del Controllo analogo, organo previsto dallo statuto sociale di A.S.M. Voghera S.p.A.
5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio n° 3 di procedere all'approvazione e sottoscrizione del relativo contratto di servizio da rogare in forma pubblico-amministrativa con le clausole indicate nello schema di contratto e con quelle derivanti dal presente affidamento e da ulteriori disposizioni normative e regolamentari ai fini di una compiuta e organica disciplina del rapporto.
6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio n° 3 per il compimento di tutti gli ulteriori adempimenti connessi e necessari per dare esecuzione alla presente delibera.

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 Seggio

Contrari n. 2 La Cognata - Poggi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PICCININI PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 02/02/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE A A.S.M. VOGHERA S.P.A. - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14 D. LGS. 201/2022 ED APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ECONOMICO

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 3- PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 02 febbraio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3-
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE,
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

ZUCCHINI ING. MARCO



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 02/02/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE A A.S.M. VOGHERA S.P.A. - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14 D. LGS. 201/2022 ED APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ECONOMICO

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 02 febbraio 2023

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE

DE FILIPPI CRISTINA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI CASTEGGIO
Provincia di Pavia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3

Data 03/02/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di affidamento ad A.S.M. Voghera S.p.a. dei servizi di manutenzione aree verdi ed alberature.

Oggi 3 febbraio 2023, il sottoscritto Dott. Roberto Nolli, revisore dei conti del Comune di Casteggio, è chiamato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE A A.S.M. VOGHERA S.P.A. - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 D.L. 179/2012 E APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ECONOMICO".

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.3), che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di deliberazioni in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Vista la documentazione fornita a corredo della proposta di deliberazione e nello specifico:

- Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di manutenzione delle aree verdi e delle alberature (2023-2027) redatta a cura del Rup;
- Piano pluriennale di manutenzione e cura del verde pubblico ornamentale (anni 2023-2027) - Relazione tecnica;
- Planimetria generale;
- Stima dei costi;
- Bozza contratto di servizio;

VERIFICATO

I contenuti della relazione ex art.34 comma 20 della Legge 221/2012, nonché il contratto di servizio e ritenendo, per quanto di propria competenza, che la proposta di deliberazione appare formalmente conforme ai dettati normativi ed in linea con le finalità istituzionali dell'ente;

VISTI

I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione relativa all'affidamento in house del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore dei Conti
(Dott. Roberto Nolli)





COMUNE DI CASTEGGIO

Via Castello 24

27045 Casteggio (PV)

Codice Fiscale n. 00451040182

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE ALBERATURE (2023-2027)

*(REDATA AI SENSI DELL'ART. 14, C. 3, DEL D. LGS. 201/2022 E
DELL'ART. 192, C. 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50,)*



RUP

Dott. Ing. Marco Zucchini
Responsabile Servizio n° 3

Committente

Comune di Casteggio
Il Sindaco
Lorenzo Maria Vigo

Rev. / Data

31/01/2023



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizi di manutenzione aree verdi ed alberature</i>
Ente affidante	<i>Comune di Casteggio (PV)</i>
Tipo di affidamento	<i>Contratto di servizio</i>
Modalità di affidamento	<i>Affidamento diretto a società in house</i>
Durata del contratto	<i>5 anni</i>
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>Nuovo affidamento</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Singolo comune</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Ing. Marco Zucchini
Ente di riferimento	Comune di Casteggio
Area/servizio	Settore lavori pubblici – Area tecnica
Telefono	0383 8078314
Email	casteggio@pcert.it
Data di fine redazione	31 gennaio 2023

PREMESSA

La presente relazione è predisposta secondo lo schema - tipo preparato dal MISE per ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pubblicato in GU n.304 del 30-12-2022, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni) e secondo cui "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste" - nonché a quanto stabilito dall'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "Codice dei contratti pubblici").

Ogni anno a seguito di procedura di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lettere a) del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Casteggio ha assegnato l'appalto del servizio in parola suddiviso in due lotti funzionali a ditte diverse, il tutto per periodi annuali con decorrenza 1° marzo con scadenza nell'anno solare di stipula. L'ultimo servizio è terminato in data 31/12/2022.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tenuto conto della scadenza dei contratti stipulati ed dell'approssimarsi dell'inizio del periodo di efficacia del nuovo servizio, deriva la necessità, per il Comune di Casteggio, di procedere ad una nuova scelta per l'assegnazione del servizio di manutenzione aree verdi ed alberature, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e prevedendo un unico affido che comprenda tutti i lotti funzionali. Tale condizione potrà comportare oltre che una maggior economicità, anche maggior garanzia e stabilità in eventuali situazioni di emergenza, determinando quindi un risultato di maggior efficienza dei servizi e dell'attività amministrativa. Ai predetti fini, il Comune ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di affidare la gestione dei servizi in questione mediante l'adozione del differente modello organizzativo dell'*in house providing*, al fine di vagliarne il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento.

Ciò anche in relazione ed a seguito delle valutazioni effettuate e contenute nella relazione tecnico illustrativa, corredata da planimetria, stima costi e schema di contratto di servizio redatta da ASM Voghera e che qui viene riportata in **Allegato 1** pervenuta al protocollo dell'ente in data 26/01/2023 prot.1436. Pertanto, come da nota prot. 1240 del 23/01/2023 il Comune, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*"), ha inteso valutare, l'affidamento alla società, mediante la formula *in house*, dei servizi di manutenzione aree verdi ed alberature da erogarsi all'interno del territorio comunale e di cui il Comune di Casteggio è già azionista.

1.1 Normativa di riferimento europea e nazionale

L'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici) stabilisce che «Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche». Le disposizioni del Codice vanno coordinate con le previsioni del decreto legislativo 175/2016 e, in particolare, con l'articolo 4, che individua le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e con l'articolo 16 che reca la disciplina delle società in house. L'articolo 4, comma 4, del citato decreto stabilisce che le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e) del medesimo articolo. Pertanto, dette società possono occuparsi:

1. della produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2. della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
4. di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La disposizione precisa, altresì, che tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, salvo quanto previsto dall'articolo 16. Detto articolo, infatti, oltre a prevedere – in conformità al codice dei contratti pubblici – che oltre l'80% del fatturato delle società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, fornisce ulteriori indicazioni sulla possibilità di svolgimento della «produzione ulteriore» (per la residua quota inferiore al 20%) stabilendo che tale attività è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo descritto non comporta lo scioglimento del rapporto, ma configura una grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del decreto in esame. L'articolo 16, comma 1, di tale decreto legislativo prevede che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. L'articolo 192 del codice dei contratti pubblici è stato oggetto della recente pronuncia resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza del 6 febbraio 2020 a seguito della questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 293/2019. Secondo il Consiglio di Stato è necessario stabilire se il restrittivo orientamento ultradecennale dell'ordinamento italiano in tema di affidamenti in house risulti conforme con i principi e disposizioni del diritto dell'Unione europea (con particolare riguardo al principio della libera organizzazione delle amministrazioni pubbliche sancita dall'articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

Al riguardo, il giudice del rinvio ha osservato che, in tema di acquisizione dei servizi di interesse degli organismi pubblici, si fronteggiano due principi generali la cui contestuale applicazione può comportare antinomie: a) da un lato, il principio della libertà e autodeterminazione, per i soggetti pubblici, di organizzare come meglio stimano le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse, senza che vincoli di particolare modalità gestionale derivanti dall'ordinamento dell'UE o da quello



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

nazionale (ad es.: regime di affidamento con gara) rispetto a un'altra (ad es.: regime di internalizzazione ed autoproduzione); b) dall'altro, il principio della piena apertura concorrenziale dei mercati degli appalti pubblici e delle concessioni. Il Supremo consesso amministrativo ha osservato che il principio sub b) sembra presentare una valenza sussidiaria rispetto al principio sub a) (ossia, rispetto al principio della libertà nella scelta del modello gestionale). Infatti, la prima scelta che viene demandata alle amministrazioni è di optare fra il regime di autoproduzione e quello di esternalizzazione (modelli che appaiono collocati dall'ordinamento dell'UE su un piano di equiordinazione) e, solo se si sia optato per il secondo di tali modelli, incomberà sull'amministrazione l'obbligo di operare nel pieno rispetto dell'ulteriore principio della massima concorrenzialità fra gli operatori di mercato.

Da parte dell'ordinamento dell'UE gli affidamenti in house (sostanziale forma di autoproduzione) non sembrano posti in una posizione subordinata rispetto agli affidamenti con gara; al contrario, sembrano rappresentare una sorte di prius logico rispetto a qualunque scelta dell'amministrazione pubblica in tema di autoproduzione o esternalizzazione dei servizi di proprio interesse. «In altri termini, sembra che per l'ordinamento UE da parte di una pubblica amministrazione si possa procedere all'esternalizzazione dell'approvvigionamento di beni, servizi o forniture solo una volta che le vie interne, dell'autoproduzione ovvero dell'internalizzazione, non si dimostrano precorribili o utilmente percorribili. Il che sembra corrispondere ad elementari esigenze di economia, per cui ci si rivolge all'esterno solo quando non si è ben in grado di provvedere da soli: nessuno, ragionevolmente, si rivolge ad altri quando è in grado di provvedere, e meglio, da solo».

La stessa Commissione europea ha chiarito che «nel diritto comunitario, le autorità pubbliche sono infatti libere di esercitare in proprio un'attività economica o di affidarla a terzi, ad esempio ad entità a capitale misto costituite nell'ambito di un partenariato pubblico-privato. Tuttavia, se un soggetto pubblico decide di far partecipare un soggetto terzo all'esercizio di un'attività economica a condizioni che configurano un appalto pubblico o una concessione, è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia». È stato richiamato anche il Considerando 5 della Direttiva 2014/24/UE, secondo cui "(...) nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (...)". Sulla base delle considerazioni esposte, il Consiglio di Stato ha dunque posto la questione della conformità fra i richiamati principi e disposizioni del diritto dell'Unione europea e le previsioni del diritto nazionale italiano che pongono invece gli affidamenti in house in una posizione subordinata e subvalente e li ammettono soltanto in caso di dimostrato 'fallimento del mercato di riferimento e a condizione che l'amministrazione dimostri in modo puntuale gli specifici benefici per la collettività connessi a tale forma di gestione.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 6 febbraio 2020 ha chiarito che la direttiva 2014/24 ha lo scopo, come enuncia il suo considerando 1, di coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti che superano un determinato importo. L'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, relativo alle operazioni interne, che si limita quindi a precisare le condizioni che un'amministrazione aggiudicatrice deve rispettare quando desidera concludere un'operazione interna, ha soltanto l'effetto di autorizzare gli Stati membri ad escludere una tale operazione dal campo di applicazione della direttiva 2014/24. Tale disposizione non può quindi privare gli Stati membri della libertà di favorire una modalità di prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di approvvigionamento di forniture a scapito di altre. In effetti, questa libertà implica una scelta che viene effettuata in una fase precedente all'aggiudicazione di un appalto e che non può quindi rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24. La libertà degli Stati membri di scegliere il modo di prestazione di servizi mediante il quale le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze deriva anche dal considerando 5 della direttiva 2014/24, che stabilisce che «nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva».

Pertanto, così come la direttiva 2014/24 non obbliga gli Stati membri a ricorrere a una procedura di appalto pubblico, essa non può obbligare gli Stati membri a ricorrere a un'operazione interna quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Peraltro, la libertà in tal modo lasciata agli Stati membri è messa in luce più nettamente dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, ai sensi del quale: «La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni». La Corte ha evidenziato che, tuttavia, la libertà degli Stati membri di scegliere il metodo di gestione che ritengono più appropriato per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi non può essere illimitata. Essa deve al contrario essere esercitata nel rispetto delle regole fondamentali del trattato UE, segnatamente della libertà di circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano come la parità di trattamento, il divieto di discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Inoltre vi è da aggiungere che non osta a una normativa nazionale che subordina la conclusione di un'operazione interna, denominata anche «contratto in house», all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna.

La Corte di Giustizia ha quindi affermato la compatibilità con il diritto euro-unitario dell'articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, richiedendo soltanto che la scelta operata dall'amministrazione a favore di una particolare modalità di prestazione di servizi rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza.

1.2 Gli affidamenti In House nella prassi collettiva

Gli affidamenti c.d. *In House*, come detto sono una delle quattro modalità consentite dall'ordinamento.

Orbene in Italia l'affidamento *In House* avviene per circa il 40% della popolazione, mentre in Lombardia aumenta costituendo il 46% degli affidamenti (sempre rispetto alla popolazione). Considerando che un ulteriore 15% è costituito da affidamento a società a partecipazione pubblica, si evince come nella nostra Regione il 61% degli affidamenti sono a soggetti pubblici e/o a controllo pubblico. Di contro invece in regioni come la Basilicata, il Molise, la Sardegna, l'Umbria e la Sicilia la popolazione servita con un affidamento *In House*, varia da zero al 25%.

Nel Nord Italia invece complessivamente l'affidamento *In House* serve circa il 48% della popolazione residente. E' quindi evidentemente come sia la modalità di affidamento più diffusa nel Nord.

Tutti i dati precedentemente riportati sono rilevati dall'indagine sul territorio nazionale effettuata con **Il Progetto ReOPEN SPL***, effettuato a cura di INVITALIA che ha condotto nel 2019 tale indagine per la verifica dei processi di organizzazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali a rete.

2 Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale

2.1 Caratteristiche del servizio

Il territorio del Comune di Casteggio si estende su una superficie di 17,78 chilometri quadrati con una popolazione di 6.485 abitanti ed una densità di insediamento pari a 365 abitanti per chilometro quadrato.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il rapporto B.E.S. di ISTAT - a cui hanno aderito 7 Città metropolitane e 24 Province - riporta la densità media italiana di 200 ab./Kmq, una media nazionale dei capoluoghi di Provincia pari a 355 ab./kmq ed una media dei capoluoghi di Provincia dell'Italia settentrionale pari a 701 ab./kmq.

La città di Casteggio, oltre ad essere inserita in un contesto paesaggistico collinare di notevole pregio paesaggistico in cui l'elemento verde e l'agricoltura sono largamente predominanti, possiede un importante novero di aree verdi ed un ragguardevole patrimonio arboreo che merita un'adeguata valorizzazione anche in funzione del ruolo turistico esercitato dal Comune stesso. Come fulcro dell'Oltrepo pavese.

Nelle tabelle seguenti si riportano i dati relativamente al censimento del Comune di Casteggio effettuato in prima battuta nel 2008 e, successivamente, aggiornato dall'Ufficio tecnico comunale.

N.ro	Denominazione/Ubicazione	Superficie (mq)
1	Campetto calcio Mairano	700,00
2	via Dabusti angolo via Vigorelli	560,00
3	via Dabusti (zona area cani)	2.200,00
4	Piazzale dello Sport	600,00
5	Via del Rile da campo Venco a Centro sport.	700,00
6	Via del Rile Parco giochi	4.500,00
7	via Vigorelli (Giasiò)	320,00
8	Parco Certosa Cantù	11.520,00
9	via del Rile (area P.d.Z. 167)	620,00
10	via Dabusti (scuola media)	1.570,00
11	via del Rile (scarpata angolo via Battisti)	850,00
12	via Battisti (parchetto Gulliver)	800,00
13	Aree Piazza Martiri	660,00
14	Area monumento ai caduti e 'vialetti'	8.850,00
15	via Matteotti	800,00
16	Scuola materna e asilo nido	6.800,00
17	via Fermi (banchina)	250,00
18	via Torlaschi angolo via Maragliano)	1.200,00
19	via Aldo Moro	1.200,00
20	via Cirenaica	620,00
21	via Pertini	820,00
22	via Brodolini	1.000,00
23	via Tre Noci	220,00
24	Piazzetta Venco e aiuola via Battisti	1.100,00
25	via Coralli	550,00
26	via De Gasperi	40,00
27	via Monsignor Ghezzi	240,00



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

28	via Emilia (fronte Carrefour)	120,00
29	via Bernini angolo via Emilia (rotondina)	5,00
30	via Circonvallazione Cantù angolo via Manzoni	30,00
31	via Console Flaminio angolo via Risorgimento	320,00
32	via Battisti (parcheggi e aiuole Gulliver)	200,00
33	via Milano (c/o Pavia Carri)	400,00
34	via Milano (aiuole spartitraffico incrocio v. Milano con S.S.)	950,00
35	via Pavia	50,00
36	piazzale Geom. Guarnaschelli	220,00
37	via Rossini	1.800,00
38	via Don Minzoni	1.100,00
39	Viale Montebello (fronte Tigotà - cimitero)	1.500,00
	TOTALE (mq)	55.985,00

Con circa 8,1 metri quadrati pro capite di parchi ed aree verdi urbane propriamente dette che salgono considerevolmente se si tengono le aree naturali presenti lungo i versanti delle colline che la circondano ed i numerosi rii che le solcano, il Comune di Casteggio dimostra tangibilmente la sua importante dotazione di aree e spazi verdi.

Il patrimonio arboreo, inoltre, ammonta ad oltre 1.200 esemplari che ornano i numerosi viali e sorgono nei parchi e nelle aree verdi come mostra la tabella seguente:

Denominazione/Ubicazione	Consist. (n.ro)
1. Viale Giulietti	61
2. Via Coralli	13
3. Via Emilia	4
4. P.zza Vittorio Veneto	18
5. Piazzetta Venco	1
6. Campo sportivo p.zzetta Venco	10
7. Via del Rile ang. Via Battisti	5
8. Via Milano	13
9. Via Milano	18
10. P.zza Dante	20
11. Via Matteotti	12
12. Via Risorgimento	9
13. Via Manzoni	48
14. Circonvallazione Cantù	16
15. Via Fermi	7
16. Parco giochi Via Fermi	13
17. P.zza Castello	10



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

18. Via Bentivoglio	1
19. Via delle Fosse	4
20. Monumento ai caduti	26
21. Rio Pozzo bianco	1
22. P.zza Martiri della Libertà	21
23. Parco Alpini - vialetti	150
24. Nuova area verde Via Battisti	30
25. Via Carducci	10
26. Via del Rile	8
27. Parcheggio Via Mons. Ghezzi ang. Via Dabusti	13
28. Parco neonati Via Dabusti	54
29. Via Bussolino (Centro sportivo)	45
30. Parco neonati Via Cignoli (Cappelletta)	13
31. Area verde piscina comunale	32
32. Area verde Scuole medie	13
33. Area verde Scuola elementare e materna	78
34. Via Montebello	49
35. Certosa Cantù	257
36. Parco Giochi Via Manzoni	42
37. Via Brodolini	15
38. Via Moro	33
39. Via Cirenaica	26
40. Campetto sportivo Fraz. Mairano	20

TOTALE SOGGETTI ARBOREI

1.219

A fronte dei numeri riportati nel paragrafo precedente e dell'importante consistenza del patrimonio verde urbano del Comune di Casteggio il tema della sua manutenzione riveste un ruolo fondamentale ed è particolarmente sentito dall'Amministrazione comunale.

La conservazione ed il potenziale incremento quali-quantitativo del verde incidono in maniera determinante sulla sua fruibilità e, quindi, sulla sua importanza nella vita quotidiana degli abitanti e rappresentano un notevole attrattore nei confronti dei turisti.

Il percorso metodologico utilizzato è, inoltre, perfettamente coerente con il recente D.M. 10.03.2020 che rappresenta la riproposizione dei "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde urbano e la fornitura di prodotti per la cura del verde" per la Pubblica Amministrazione (la prima edizione risale al 2014).

La nuova normativa, nel complesso, definisce un "metodo" di lavoro per la gestione del verde urbano conseguendo un risultato molto importante in un ambito tecnico professionale ricco di particolarismi e distribuzione di competenze non sempre chiare.

Per garantire l'approccio strategico è essenziale che le Stazioni appaltanti, in particolare le Amministrazioni comunali, siano in possesso e applichino concretamente alcuni strumenti di gestione del verde pubblico come il censimento del verde, il piano del verde, il regolamento del



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

verde pubblico e privato e il bilancio arboreo i quali rappresentano la base per una gestione sostenibile del verde urbano.

Lo strumento principe, utilizzato nella redazione del Piano di manutenzione triennale del verde, è il Censimento del verde oppure il Catasto degli alberi e delle aree verdi, senza il quale diventa pressoché impossibile determinare quantità e qualità degli interventi.

In abbinamento all'inventario delle aree verdi e della vegetazione sono ulteriormente utili l'inventario dei vari servizi e dotazioni del verde urbano. Infatti, per la definizione del budget di gestione è necessario essere in possesso anche del censimento degli impianti di irrigazione, del loro dimensionamento, del censimento dei punti di acqua potabile, del censimento dei giochi e delle attrezzature ludiche per prevederne il costo di monitoraggio e sistemazione ecc..

Le aree verdi oggi coprono in media una superficie molto importante dell'intero territorio comunale, pertanto il censimento delle aree verdi e degli impianti ad esse annessi risulta fondamentale sia ai fini della conoscenza delle proprietà pubbliche sia ai fini della manutenzione e della definizione dei costi di gestione.

Già è noto, ma è utile ribadirlo, che, mentre per le opere pubbliche come le strade, i marciapiedi, le linee tecnologiche ecc. i costi di costruzione sono elevati ed i costi indotti di gestione sono minimi, per i parchi e le aree verdi i costi di costruzione sono relativamente bassi mentre quelli di gestione (costanti e ripetuti nel tempo) sono molto elevati ed incidono annualmente in maniera significativa sui bilanci comunali.

I Criteri Ambientali Minimi richiamano in più punti la necessità che per la gestione del verde urbano le Pubbliche Amministrazioni siano dotate di strumenti e servizi adeguati, senza i quali è davvero difficoltoso svolgere un buon lavoro di manutenzione dei beni pubblici.

Gli obiettivi di qualità sono infine stati declinati in relazione alle attività di pianificazione e progettazione proprie delle amministrazioni pubbliche, fornendo i riferimenti a documenti quali il Capitolato per gli Interventi di Manutenzione degli spazi verdi, che consentono agli Enti locali di dotarsi di una progettualità in linea con i criteri di sostenibilità degli spazi verdi evidenziati dalle azioni Il Progetto di Manutenzione quinquennale del Patrimonio Vegetazionale del Comune di Casteggio, avrà efficacia e durata dal 1 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2027.

Le aree verdi urbane sono state suddivise, oltreché in funzione della loro superficie, tenendo conto della loro localizzazione. Sulle aree a localizzazione periferica sono stati previsti 3 tagli delle superfici erbose mentre la frequenza sale a 5 tagli annui nel caso delle aree più centrali e a 6 tagli annuali nel caso del parco giochi di Via del Rile.

Nella tabella seguente sono riportate le aree verdi urbane e le frequenze di tagli dei tappeti erbosi che verranno adottate nel nuovo piano di manutenzione:

N.ro	Denominazione/Ubicazione	Superficie (mq)
Frequenza di taglio 3 interventi annui		
35	via Pavia	50,00
23	via Tre Noci	220,00



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

36	piazzale Geom. Guarnaschelli	220,00
27	via Monsignor Ghezzi	240,00
7	via Vigorelli (Giasiò)	320,00
33	via Milano (c/o Pavia Carri)	400,00
2	via Dabusti angolo via Vigorelli	560,00
4	Piazzale dello Sport	600,00
9	via del Rile (area P.d.Z. 167)	620,00
20	via Cirenaica	620,00
1	Campetto calcio Mairano	700,00
21	via Pertini	820,00
22	via Brodolini	1.000,00
38	via Don Minzoni	1.100,00
18	via Torlaschi angolo via Maragliano)	1.200,00
19	via Aldo Moro	1.200,00
39	Viale Montebello (fronte Tigotà - cimitero)	1.500,00
37	via Rossini	1.800,00
3	via Dabusti (zona area cani)	2.200,00
14	Area monumento ai caduti e 'vialetti'	8.850,00
8	Parco Certosa Cantù	11.520,00
Frequenza di taglio 4 interventi annui		
34	via Milano (aiuole spartitraffico incrocio v. Milano con S.S.)	950,00
Frequenza di taglio 5 interventi annui		
29	via Bernini angolo via Emilia (rotondina)	5,00
30	via Circonvallazione Cantù angolo via Manzoni	30,00
26	via De Gasperi	40,00
28	via Emilia (fronte Carrefour)	120,00
32	via Battisti (parcheggi e aiuole Gulliver)	200,00
17	via Fermi (banchina)	250,00
31	via Console Flaminio angolo via Risorgimento	320,00
25	via Coralli	550,00
13	Aree Piazza Martiri	660,00
5	Via del Rile da campo Venco a Centro sport.	700,00
12	via Battisti (parchetto Gulliver)	800,00
15	via Matteotti	800,00
11	via del Rile (scarpata angolo via Battisti)	850,00
24	Piazzetta Venco e aiuola via Battisti	1.100,00
10	via Dabusti (scuola media)	1.570,00
16	Scuola materna e asilo nido	6.800,00
Frequenza di taglio 6 interventi annui		
40	parco giochi Via del Rile	4.500,00

Inoltre sono previsti 3 interventi di spollonatura nei confronti delle specie arboree pollonifere, quali tiglio, platano e olmo siberiano. E' previsto un intervento annuale di potatura di contenimento nei confronti di siepi ed arbusti.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli interventi di pulizia e di raccolta foglie sono riservata alle aree più centrali e maggiormente frequentate (parco giochi di Via de Rile, vialetti del monumento ai caduti e Certosa Cantù) mentre sono previsti 2 interventi annuali per il taglio dell'erba spontanea lungo le banchine stradali.

Infine, per quanto riguarda il verde a raso, sono previsti due interventi di diserbo localizzato, distribuito con il micronizzatore o con l'ugello schermato a bassa pressione, lungo il cordolo del marciapiedi delle strade pubbliche. La deroga al P.A.N., ai sensi del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 e dei successivi recepimenti a livello regionale, con particolare riferimento alla recente D.G.R. 29 dicembre 2021 - n. XI/5836 "Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" sarà realizzata mediante la redazione del Piano di Utilizzo da firma di un tecnico abilitato.

Infine per quanto attiene agli interventi sul verde verticale si ritiene opportuno al minimo gli interventi di potatura almeno per i primi due anni concentrando l'attenzione nei confronti della stabilità e della sicurezza delle alberate.

Le frequenti potature "a capitozzo" cui sono state reiteratamente sottoposte numerose alberate rischiano di mettere a dura prova la resilienza e la reazione vegetativa dei soggetti arborei esponendoli a cavità che danno luogo ad elementi di debolezza strutturale.

Per queste ragioni gli interventi sul verde verticale il Piano di manutenzione e cura prevede, nei primi due anni, il Piano di manutenzione e cura prevede molto contenuti interventi quasi esclusivamente finalizzati all'ispezione delle alberate e ad eventuali probabili abbattimenti.

Dal terzo anno sono previsti interventi di potatura che verrà realizzata con l'obiettivo di ristrutturare le chiome capitozzate attraverso interventi di selezione e diradamento.

2.2 Obblighi di servizio pubblico e universale

Il servizio di manutenzione del verde pubblico costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere assicurato senza soluzione di continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura.

È poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di cooperazione risulta determinante per il raggiungimento di prefissati standard di qualità e di costi.

Dato che l'art. 34, del d.l. n. 179/2012 fa riferimento agli «*obblighi di servizio pubblico e universale*», si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come *«l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza»*.

Nei documenti comunitari viene puntualizzato che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Dal punto di vista del consumatore, la congruità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese, e ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* sottesa agli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (con continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (nel rispetto del principio di parità).

In tale prospettiva, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale e, nel campo della gestione integrata dei rifiuti, gli obblighi di servizio pubblico possono sintetizzarsi in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio)
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.

Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto anche in relazione al servizio di manutenzione verde pubblico.

È evidente che le fasi della manutenzione del verde pubblico e delle alberature debbano essere organizzate e gestite unitariamente; altrimenti, si perderebbe la possibilità di sfruttare le relative sinergie, e qualcuno degli enti finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporta



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(almeno non integralmente) l'onere, "riversandoli" sugli enti locali limitrofi (il che si porrebbe in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga", sancito dall'art. 191, par. 2, del Trattato UE).

A tale fine la gestione del servizio deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Alla luce di quanto sin qui delineato e con riferimento al servizio in questione, il Comune di Casteggio, dopo aver valutato e apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ritiene di dover imporre sul proprio territorio i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio che dovranno essere rispettati dal nuovo gestore dell'attività di cui trattasi: garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, e ciò indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), garantendo peraltro la trasparenza e l'informazione completa nei rapporti con gli utenti, il carattere economicamente accessibile del servizio, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio in relazione all'alto standard di svolgimento dello stesso (qualità) e all'introduzione di prestazioni aggiuntive rispetto all'affidamento in scadenza, la sottoposizione dell'affidatario al monitoraggio e al controllo diretti degli Uffici comunali preposti in ordine al rispetto degli standard del servizio e alla verifica della relativa reportistica, l'utilizzo di modalità di erogazione del servizio tali da consentirne la sostenibilità ambientale.

Inoltre, il servizio di manutenzione aree verdi ed alberature che l'affidatario *In House* dovrà effettuare, senza soluzione di continuità sulla base del calendario previsto e su tutto il territorio comunale, contempla anche le seguenti attività ritenute essenziali per monitorare, raggiungere e mantenere gli standard qualitativi del servizio:

- la rendicontazione ai competenti Uffici comunali dei dati inerenti ogni aspetto tecnico, economico e finanziario del servizio (tra cui un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti), e ciò con le frequenze indicate nella proposta di Contratto di Servizio allegato;
- la redazione della Carta dei Servizi con i contenuti di cui alla pertinente normativa e alla proposta di Contratto di Servizio;
- la realizzazione del database topografico dell'alberature presenti sul territorio e la loro verifica di stabilità;
- la realizzazione di adeguate campagne informative atte a instaurare rapporti di collaborazione con i cittadini e poter conseguire miglioramenti dei servizi in termini di qualità e quantità, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo della manutenzione del verde pubblico, secondo quanto previsto nel Progetto Tecnico allegato.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

3 Modalità di affidamento prescelta

Il D.Lgs. 175/2016 e l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 prevedono che vi possano essere le seguenti modalità di affidamento:

- **Affidamenti in house:** i soggetti a totale capitale pubblico sono stati classificati come gestori in house, ad eccezione delle società pubbliche che gestiscono il servizio in funzione dell'aggiudicazione avvenuta in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica, in tal caso, a seconda della modalità di affidamento, tali operatori sono stati classificati nelle categorie appalti o concessioni;
- **Affidamento a società miste:** le società a capitale misto pubblico-private sono state classificate come affidamento a società miste, nonostante non sia stato possibile identificare se in questi casi l'affidamento è avvenuto tramite una gara a doppio oggetto, come prevede la normativa attuale; **Concessioni a terzi:** la categoria raccoglie le aziende che svolgono il servizio in seguito all'aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione del servizio; rientrano in tale classe anche le aziende pubbliche, miste, quotate che sono risultate aggiudicatrici della gara per la concessione del servizio;
- **Affidamento a società quotate o controllate da quotate:** include gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate nei mercati regolamentati alla data del 31/12/2004 e alle società da esse controllate;
- **Altro:** la categoria considera i gestori che hanno ricevuto l'affidamento del servizio tramite appalto, comprese le aziende pubbliche aggiudicatrici di gare d'appalto, e in casi residuali, tramite ordinanza comunale; nella classe sono stati considerati anche i Comuni che presumibilmente operano in economia.

In caso di affidamento diretto a società in house, tuttavia, occorre evidenziare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità

1 Partecipazione pubblica totalitaria. Va esclusa la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società *in house* (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna).

2 Controllo analogo. L'ente affidante deve esercitare sulla società *in house* un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

3 Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante. Nel triennio precedente

L'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento c.d. In House per il servizio di manutenzione aree verdi ed alberature alla società ASM Voghera spa.

Essa risponde ai tre requisiti sopra richiamati in quanto:

1 Partecipazione pubblica totalitaria. Come si può evincere dalla Visura Camerale dell'azienda gli azionisti della stessa sono come da tabella sottostante e sono tutti e soli Enti pubblici territoriali

Comune Socio	n° di azioni	Percentuale
Bagnaria	5	0,0009%
Bastida pancarana	45	0,0085%
Borgo priolo	20	0,0038%
Borgoratto Mormorolo	5	0,0009%
Brallo di Pregola	10	0,0019%
Bressana Bottarone	24	0,0045%
Casatisma	52	0,0098%
Casei Gerola	20	0,0038%
Casteggio	50	0,0095%
Castelletto di Branduzzo	28	0,0053%
Cecima	10	0,0019%
Cervesina	10	0,0019%
Codevilla	23	0,0043%
Colli Verdi	10	0,0019%
Com. montana Oltrepo'	25	0,0047%
Corana	10	0,0019%
Cornale e Bastida	20	0,0038%
Godiasco	47	0,0089%
Lungavilla	20	0,0038%
Menconico	5	0,0009%
Montebello Della Battaglia	3	0,0006%
Montesegale	10	0,0019%
Pancarana	5	0,0009%
Pinarolo Po	3	0,0006%
Pizzale	20	0,0038%
Ponte Nizza	25	0,0047%
Retorbido	28	0,0053%
Rivanazzano	42	0,0079%
Robecco Pavese	10	0,0019%
Rocca Susella	18	0,0034%
Romagnese	3	0,0006%
Santa Margherita Staffora	15	0,0028%
Silvano Pietra	10	0,0019%
Torrazza Coste	41	0,0078%
Val di Nizza	15	0,0028%
Varzi	20	0,0038%
Verretto	20	0,0038%
Voghera	528058	99,8623%



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Zavattarello

1

0,0002%

2 Controllo analogo. Il 4 marzo 2021, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale di ASM Voghera spa che prevede la costituzione del Comitato di Controllo analogo congiunto, si è riunita l'Assemblea dei Soci che ha deliberato la costituzione, la nomina e la scelta del Presidente del Comitato di Controllo analogo congiunto, di cui fa parte anche il Sindaco di Casteggio.

Per Controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 175/16 si intende "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

3 Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Per quanto attiene questa parte ovvero, come recita l'art. 16 comma 3 "le società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci" come riportato all'Art. 24.4 dello Statuto.

4 Motivazione economico finanziaria della scelta

Segue l'illustrazione di alcuni dati e indici qualitativi ed economici, riferiti ad A.S.M. ed all'offerta da quest'ultima presentata, di cui si è tenuto conto nella complessiva valutazione circa l'affidamento del servizio in favore di A.S.M. secondo la modalità dell'*in house providing*. Il primo elemento da prendere in considerazione in tal senso è legato alla valutazione di convenienza economica dell'affidamento.

In particolare, il quadro economico predisposto per l'anno 2023 – 2024 (**Allegato 1**) evidenzia un costo complessivo stimato del servizio di igiene ambientale per tale anno pari a € 79.956,69 inferiore rispetto al costo complessivo di gestione attuale dei servizi come registrato nel corso dell'anno 2022, pari ad € 80.000,00.; per le 3 annualità successive si prevede un costo di € 100.874,32 in considerazione delle nuove operazioni di potatura e implementazione del parco arboreo a seguito di abbattimenti previsti nel biennio 23/24.

A tale decremento del costo complessivo del servizio, corrisponde tuttavia l'incremento dei servizi attuali in ragione dell'offerta dei servizi migliorativi e aggiuntivi e volti a raggiungere quei target di legge e di sostenibilità ambientale di cui si è accennato in precedenza e di cui la Relazione tecnica ne tratta in modo esaustivo, considerando altresì il caro costo materiali del biennio 2021/2022 e l'applicazione del nuovo prezzario regionale rispetto a quello applicato di Assoverde negli affidamenti precedenti.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Peraltro, l'affidamento *In house* in favore di A.S.M. Voghera Spa, società pluripartecipata da Comuni, presenta il vantaggio di garantire al Comune una gestione in forma aggregata del servizio, che, mediante, il superamento della frammentazione gestionale, consentirà di trarre tutti i benefici organizzativi ed economici derivanti dal conseguimento delle relative economie di scala, ivi inclusa una maggiore contrazione dei costi generali

In ogni caso, si raccomanda che, in sede di definizione dei contenuti economici del Contratto di Servizio, la riduzione dei costi gestionali complessivi esposta da A.S.M. Voghera trovi riscontro nei corrispettivi relativi alle successive annualità dell'affidamento in una misura inferiore rispetto al valore annuo complessivo versato dal Comune in questi anni in cui è stato effettuato il servizio standard.

Ferme le considerazioni sopra sviluppate, deve evidenziarsi come l'opzione per il ricorso all'affidamento *In House* in favore di A.S.M. Voghera spa debba essere valutata con riferimento alla complessiva gestione del servizio stesso e, quindi, anche in relazione ai livelli quali-quantitativi del servizio come indicati nella presente relazione.

Inoltre, si rileva che:

- in considerazione dell'evoluzione industriale di A.S.M. Voghera quale società avente per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali, quest'ultima risulta avere nel tempo implementato le proprie capacità operative, di sviluppo, di qualità, di redditività dei servizi erogati, di presidio del territorio, consolidando la propria vocazione industriale con miglioramento di immagine, efficacia ed efficienza nelle attività svolte;
- l'affidamento *In House* consente al Comune di dotarsi di un modello organizzativo più facilmente controllabile e particolarmente flessibile in relazione alle eventuali successive modifiche nelle esigenze gestionali del servizio che dovessero emergere;
- A.S.M. Voghera Spa è dotata di un modello di organizzazione e gestione conforme al d.lgs. n. 231/2001, anche comprensivo di un Codice Etico e pertanto uniforma la propria attività alla promozione dell'etica d'impresa;
- A.S.M. Voghera Spa è altresì dotata di un sistema di qualità aziendale che costituisce strumento di monitoraggio e implementazione dei criteri di efficacia ed efficienza dei processi aziendali.

Casteggio, 31/01/2023

Il Responsabile Servizio n° 3
Ing. Marco Zucchini



ALLEGATI



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- 1 Relazione tecnico illustrativa quadro economico
- 2 Planimetria generale
- 3 Stima costi
- 4 Proposta di Contratto di Servizio

COMUNE DI CASTEGGIO
Provincia di Pavia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di affidamento ad A.S.M. Voghera S.p.a. dei servizi di manutenzione aree verdi ed alberature.
Data 03/02/2023	

Oggi 3 febbraio 2023, il sottoscritto Dott. Roberto Nolli, revisore dei conti del Comune di Casteggio, è chiamato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE A A.S.M. VOGHERA S.P.A. - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 D.L. 179/2012 E APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ECONOMICO".

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.3), che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di deliberazioni in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Vista la documentazione fornita a corredo della proposta di deliberazione e nello specifico:

- Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di manutenzione delle aree verdi e delle alberature (2023-2027) redatta a cura del Rup;
- Piano pluriennale di manutenzione e cura del verde pubblico ornamentale (anni 2023-2027) - Relazione tecnica;
- Planimetria generale;
- Stima dei costi;
- Bozza contratto di servizio;

VERIFICATO

I contenuti della relazione ex art.34 comma 20 della Legge 221/2012, nonché il contratto di servizio e ritenendo, per quanto di propria competenza, che la proposta di deliberazione appare formalmente conforme ai dettati normativi ed in linea con le finalità istituzionali dell'ente;

VISTI

I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione relativa all'affidamento in house del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore dei Conti
(Dott. Roberto Nolli)





COMUNE DI CASTEGGIO

Via Castello 24

27045 Casteggio (PV)

Codice Fiscale n. 00451040182

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE ALBERATURE (2023-2027)

*(REDATA AI SENSI DELL'ART. 14, C. 3, DEL D. LGS. 201/2022 E
DELL'ART. 192, C. 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50,)*



RUP

Dott. Ing. Marco Zucchini
Responsabile Servizio n° 3

Committente

Comune di Casteggio
Il Sindaco
Lorenzo Maria Vigo

Rev. / Data

31/01/2023



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizi di manutenzione aree verdi ed alberature</i>
Ente affidante	<i>Comune di Casteggio (PV)</i>
Tipo di affidamento	<i>Contratto di servizio</i>
Modalità di affidamento	<i>Affidamento diretto a società in house</i>
Durata del contratto	<i>5 anni</i>
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>Nuovo affidamento</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Singolo comune</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Ing. Marco Zucchini
Ente di riferimento	Comune di Casteggio
Area/servizio	Settore lavori pubblici – Area tecnica
Telefono	0383 8078314
Email	casteggio@pcert.it
Data di fine redazione	31 gennaio 2023

PREMESSA

La presente relazione è predisposta secondo lo schema - tipo preparato dal MISE per ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pubblicato in GU n.304 del 30-12-2022, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni) e secondo cui "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste" - nonché a quanto stabilito dall'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "Codice dei contratti pubblici").

Ogni anno a seguito di procedura di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lettere a) del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Casteggio ha assegnato l'appalto del servizio in parola suddiviso in due lotti funzionali a ditte diverse, il tutto per periodi annuali con decorrenza 1° marzo con scadenza nell'anno solare di stipula. L'ultimo servizio è terminato in data 31/12/2022.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tenuto conto della scadenza dei contratti stipulati ed dell'approssimarsi dell'inizio del periodo di efficacia del nuovo servizio, deriva la necessità, per il Comune di Casteggio, di procedere ad una nuova scelta per l'assegnazione del servizio di manutenzione aree verdi ed alberature, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e prevedendo un unico affido che comprenda tutti i lotti funzionali. Tale condizione potrà comportare oltre che una maggior economicità, anche maggior garanzia e stabilità in eventuali situazioni di emergenza, determinando quindi un risultato di maggior efficienza dei servizi e dell'attività amministrativa. Ai predetti fini, il Comune ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di affidare la gestione dei servizi in questione mediante l'adozione del differente modello organizzativo dell'*in house providing*, al fine di vagliarne il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento.

Ciò anche in relazione ed a seguito delle valutazioni effettuate e contenute nella relazione tecnico illustrativa, corredata da planimetria, stima costi e schema di contratto di servizio redatta da ASM Voghera e che qui viene riportata in **Allegato 1** pervenuta al protocollo dell'ente in data 26/01/2023 prot.1436. Pertanto, come da nota prot. 1240 del 23/01/2023 il Comune, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*"), ha inteso valutare, l'affidamento alla società, mediante la formula *in house*, dei servizi di manutenzione aree verdi ed alberature da erogarsi all'interno del territorio comunale e di cui il Comune di Casteggio è già azionista.

1.1 Normativa di riferimento europea e nazionale

L'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici) stabilisce che «Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche». Le disposizioni del Codice vanno coordinate con le previsioni del decreto legislativo 175/2016 e, in particolare, con l'articolo 4, che individua le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e con l'articolo 16 che reca la disciplina delle società in house. L'articolo 4, comma 4, del citato decreto stabilisce che le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e) del medesimo articolo. Pertanto, dette società possono occuparsi:

1. della produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2. della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
4. di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La disposizione precisa, altresì, che tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, salvo quanto previsto dall'articolo 16. Detto articolo, infatti, oltre a prevedere – in conformità al codice dei contratti pubblici – che oltre l'80% del fatturato delle società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, fornisce ulteriori indicazioni sulla possibilità di svolgimento della «produzione ulteriore» (per la residua quota inferiore al 20%) stabilendo che tale attività è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo descritto non comporta lo scioglimento del rapporto, ma configura una grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del decreto in esame. L'articolo 16, comma 1, di tale decreto legislativo prevede che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. L'articolo 192 del codice dei contratti pubblici è stato oggetto della recente pronuncia resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza del 6 febbraio 2020 a seguito della questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 293/2019. Secondo il Consiglio di Stato è necessario stabilire se il restrittivo orientamento ultradecennale dell'ordinamento italiano in tema di affidamenti in house risulti conforme con i principi e disposizioni del diritto dell'Unione europea (con particolare riguardo al principio della libera organizzazione delle amministrazioni pubbliche sancita dall'articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

Al riguardo, il giudice del rinvio ha osservato che, in tema di acquisizione dei servizi di interesse degli organismi pubblici, si fronteggiano due principi generali la cui contestuale applicazione può comportare antinomie: a) da un lato, il principio della libertà e autodeterminazione, per i soggetti pubblici, di organizzare come meglio stimano le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse, senza che vincoli di particolare modalità gestionale derivanti dall'ordinamento dell'UE o da quello



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

nazionale (ad es.: regime di affidamento con gara) rispetto a un'altra (ad es.: regime di internalizzazione ed autoproduzione); b) dall'altro, il principio della piena apertura concorrenziale dei mercati degli appalti pubblici e delle concessioni. Il Supremo consesso amministrativo ha osservato che il principio sub b) sembra presentare una valenza sussidiaria rispetto al principio sub a) (ossia, rispetto al principio della libertà nella scelta del modello gestionale). Infatti, la prima scelta che viene demandata alle amministrazioni è di optare fra il regime di autoproduzione e quello di esternalizzazione (modelli che appaiono collocati dall'ordinamento dell'UE su un piano di equiordinazione) e, solo se si sia optato per il secondo di tali modelli, incomberà sull'amministrazione l'obbligo di operare nel pieno rispetto dell'ulteriore principio della massima concorrenzialità fra gli operatori di mercato.

Da parte dell'ordinamento dell'UE gli affidamenti in house (sostanziale forma di autoproduzione) non sembrano posti in una posizione subordinata rispetto agli affidamenti con gara; al contrario, sembrano rappresentare una sorte di prius logico rispetto a qualunque scelta dell'amministrazione pubblica in tema di autoproduzione o esternalizzazione dei servizi di proprio interesse. «In altri termini, sembra che per l'ordinamento UE da parte di una pubblica amministrazione si possa procedere all'esternalizzazione dell'approvvigionamento di beni, servizi o forniture solo una volta che le vie interne, dell'autoproduzione ovvero dell'internalizzazione, non si dimostrano precorribili o utilmente percorribili. Il che sembra corrispondere ad elementari esigenze di economia, per cui ci si rivolge all'esterno solo quando non si è ben in grado di provvedere da soli: nessuno, ragionevolmente, si rivolge ad altri quando è in grado di provvedere, e meglio, da solo».

La stessa Commissione europea ha chiarito che «nel diritto comunitario, le autorità pubbliche sono infatti libere di esercitare in proprio un'attività economica o di affidarla a terzi, ad esempio ad entità a capitale misto costituite nell'ambito di un partenariato pubblico-privato. Tuttavia, se un soggetto pubblico decide di far partecipare un soggetto terzo all'esercizio di un'attività economica a condizioni che configurano un appalto pubblico o una concessione, è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia». È stato richiamato anche il Considerando 5 della Direttiva 2014/24/UE, secondo cui "(...) nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (...)". Sulla base delle considerazioni esposte, il Consiglio di Stato ha dunque posto la questione della conformità fra i richiamati principi e disposizioni del diritto dell'Unione europea e le previsioni del diritto nazionale italiano che pongono invece gli affidamenti in house in una posizione subordinata e subvalente e li ammettono soltanto in caso di dimostrato 'fallimento del mercato di riferimento e a condizione che l'amministrazione dimostri in modo puntuale gli specifici benefici per la collettività connessi a tale forma di gestione.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 6 febbraio 2020 ha chiarito che la direttiva 2014/24 ha lo scopo, come enuncia il suo considerando 1, di coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti che superano un determinato importo. L'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, relativo alle operazioni interne, che si limita quindi a precisare le condizioni che un'amministrazione aggiudicatrice deve rispettare quando desidera concludere un'operazione interna, ha soltanto l'effetto di autorizzare gli Stati membri ad escludere una tale operazione dal campo di applicazione della direttiva 2014/24. Tale disposizione non può quindi privare gli Stati membri della libertà di favorire una modalità di prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di approvvigionamento di forniture a scapito di altre. In effetti, questa libertà implica una scelta che viene effettuata in una fase precedente all'aggiudicazione di un appalto e che non può quindi rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24. La libertà degli Stati membri di scegliere il modo di prestazione di servizi mediante il quale le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze deriva anche dal considerando 5 della direttiva 2014/24, che stabilisce che «nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva».

Pertanto, così come la direttiva 2014/24 non obbliga gli Stati membri a ricorrere a una procedura di appalto pubblico, essa non può obbligare gli Stati membri a ricorrere a un'operazione interna quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Peraltro, la libertà in tal modo lasciata agli Stati membri è messa in luce più nettamente dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, ai sensi del quale: «La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni». La Corte ha evidenziato che, tuttavia, la libertà degli Stati membri di scegliere il metodo di gestione che ritengono più appropriato per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi non può essere illimitata. Essa deve al contrario essere esercitata nel rispetto delle regole fondamentali del trattato UE, segnatamente della libertà di circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano come la parità di trattamento, il divieto di discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Inoltre vi è da aggiungere che non osta a una normativa nazionale che subordina la conclusione di un'operazione interna, denominata anche «contratto in house», all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna.

La Corte di Giustizia ha quindi affermato la compatibilità con il diritto euro-unitario dell'articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, richiedendo soltanto che la scelta operata dall'amministrazione a favore di una particolare modalità di prestazione di servizi rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza.

1.2 Gli affidamenti In House nella prassi collettiva

Gli affidamenti c.d. *In House*, come detto sono una delle quattro modalità consentite dall'ordinamento.

Orbene in Italia l'affidamento *In House* avviene per circa il 40% della popolazione, mentre in Lombardia aumenta costituendo il 46% degli affidamenti (sempre rispetto alla popolazione). Considerando che un ulteriore 15% è costituito da affidamento a società a partecipazione pubblica, si evince come nella nostra Regione il 61% degli affidamenti sono a soggetti pubblici e/o a controllo pubblico. Di contro invece in regioni come la Basilicata, il Molise, la Sardegna, l'Umbria e la Sicilia la popolazione servita con un affidamento *In House*, varia da zero al 25%.

Nel Nord Italia invece complessivamente l'affidamento *In House* serve circa il 48% della popolazione residente. E' quindi evidentemente come sia la modalità di affidamento più diffusa nel Nord.

Tutti i dati precedentemente riportati sono rilevati dall'indagine sul territorio nazionale effettuata con **Il Progetto ReOPEN SPL***, effettuato a cura di INVITALIA che ha condotto nel 2019 tale indagine per la verifica dei processi di organizzazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali a rete.

2 Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale

2.1 Caratteristiche del servizio

Il territorio del Comune di Casteggio si estende su una superficie di 17,78 chilometri quadrati con una popolazione di 6.485 abitanti ed una densità di insediamento pari a 365 abitanti per chilometro quadrato.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il rapporto B.E.S. di ISTAT - a cui hanno aderito 7 Città metropolitane e 24 Province - riporta la densità media italiana di 200 ab./Kmq, una media nazionale dei capoluoghi di Provincia pari a 355 ab./kmq ed una media dei capoluoghi di Provincia dell'Italia settentrionale pari a 701 ab./kmq.

La città di Casteggio, oltre ad essere inserita in un contesto paesaggistico collinare di notevole pregio paesaggistico in cui l'elemento verde e l'agricoltura sono largamente predominanti, possiede un importante novero di aree verdi ed un ragguardevole patrimonio arboreo che merita un'adeguata valorizzazione anche in funzione del ruolo turistico esercitato dal Comune stesso. Come fulcro dell'Oltrepo pavese.

Nelle tabelle seguenti si riportano i dati relativamente al censimento del Comune di Casteggio effettuato in prima battuta nel 2008 e, successivamente, aggiornato dall'Ufficio tecnico comunale.

N.ro	Denominazione/Ubicazione	Superficie (mq)
1	Campetto calcio Mairano	700,00
2	via Dabusti angolo via Vigorelli	560,00
3	via Dabusti (zona area cani)	2.200,00
4	Piazzale dello Sport	600,00
5	Via del Rile da campo Venco a Centro sport.	700,00
6	Via del Rile Parco giochi	4.500,00
7	via Vigorelli (Giasiò)	320,00
8	Parco Certosa Cantù	11.520,00
9	via del Rile (area P.d.Z. 167)	620,00
10	via Dabusti (scuola media)	1.570,00
11	via del Rile (scarpata angolo via Battisti)	850,00
12	via Battisti (parchetto Gulliver)	800,00
13	Aree Piazza Martiri	660,00
14	Area monumento ai caduti e 'vialetti'	8.850,00
15	via Matteotti	800,00
16	Scuola materna e asilo nido	6.800,00
17	via Fermi (banchina)	250,00
18	via Torlaschi angolo via Maragliano)	1.200,00
19	via Aldo Moro	1.200,00
20	via Cirenaica	620,00
21	via Pertini	820,00
22	via Brodolini	1.000,00
23	via Tre Noci	220,00
24	Piazzetta Venco e aiuola via Battisti	1.100,00
25	via Coralli	550,00
26	via De Gasperi	40,00
27	via Monsignor Ghezzi	240,00



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

28	via Emilia (fronte Carrefour)	120,00
29	via Bernini angolo via Emilia (rotondina)	5,00
30	via Circonvallazione Cantù angolo via Manzoni	30,00
31	via Console Flaminio angolo via Risorgimento	320,00
32	via Battisti (parcheggi e aiuole Gulliver)	200,00
33	via Milano (c/o Pavia Carri)	400,00
34	via Milano (aiuole spartitraffico incrocio v. Milano con S.S.)	950,00
35	via Pavia	50,00
36	piazzale Geom. Guarnaschelli	220,00
37	via Rossini	1.800,00
38	via Don Minzoni	1.100,00
39	Viale Montebello (fronte Tigotà - cimitero)	1.500,00
	TOTALE (mq)	55.985,00

Con circa 8,1 metri quadrati pro capite di parchi ed aree verdi urbane propriamente dette che salgono considerevolmente se si tengono le aree naturali presenti lungo i versanti delle colline che la circondano ed i numerosi rii che le solcano, il Comune di Casteggio dimostra tangibilmente la sua importante dotazione di aree e spazi verdi.

Il patrimonio arboreo, inoltre, ammonta ad oltre 1.200 esemplari che ornano i numerosi viali e sorgono nei parchi e nelle aree verdi come mostra la tabella seguente:

Denominazione/Ubicazione	Consist. (n.ro)
1. Viale Giulietti	61
2. Via Coralli	13
3. Via Emilia	4
4. P.zza Vittorio Veneto	18
5. Piazzetta Venco	1
6. Campo sportivo p.zzetta Venco	10
7. Via del Rile ang. Via Battisti	5
8. Via Milano	13
9. Via Milano	18
10. P.zza Dante	20
11. Via Matteotti	12
12. Via Risorgimento	9
13. Via Manzoni	48
14. Circonvallazione Cantù	16
15. Via Fermi	7
16. Parco giochi Via Fermi	13
17. P.zza Castello	10



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

18. Via Bentivoglio	1
19. Via delle Fosse	4
20. Monumento ai caduti	26
21. Rio Pozzo bianco	1
22. P.zza Martiri della Libertà	21
23. Parco Alpini - vialetti	150
24. Nuova area verde Via Battisti	30
25. Via Carducci	10
26. Via del Rile	8
27. Parcheggio Via Mons. Ghezzi ang. Via Dabusti	13
28. Parco neonati Via Dabusti	54
29. Via Bussolino (Centro sportivo)	45
30. Parco neonati Via Cignoli (Cappelletta)	13
31. Area verde piscina comunale	32
32. Area verde Scuole medie	13
33. Area verde Scuola elementare e materna	78
34. Via Montebello	49
35. Certosa Cantù	257
36. Parco Giochi Via Manzoni	42
37. Via Brodolini	15
38. Via Moro	33
39. Via Cirenaica	26
40. Campetto sportivo Fraz. Mairano	20

TOTALE SOGGETTI ARBOREI

1.219

A fronte dei numeri riportati nel paragrafo precedente e dell'importante consistenza del patrimonio verde urbano del Comune di Casteggio il tema della sua manutenzione riveste un ruolo fondamentale ed è particolarmente sentito dall'Amministrazione comunale.

La conservazione ed il potenziale incremento quali-quantitativo del verde incidono in maniera determinante sulla sua fruibilità e, quindi, sulla sua importanza nella vita quotidiana degli abitanti e rappresentano un notevole attrattore nei confronti dei turisti.

Il percorso metodologico utilizzato è, inoltre, perfettamente coerente con il recente D.M. 10.03.2020 che rappresenta la riproposizione dei "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde urbano e la fornitura di prodotti per la cura del verde" per la Pubblica Amministrazione (la prima edizione risale al 2014).

La nuova normativa, nel complesso, definisce un "metodo" di lavoro per la gestione del verde urbano conseguendo un risultato molto importante in un ambito tecnico professionale ricco di particolarismi e distribuzione di competenze non sempre chiare.

Per garantire l'approccio strategico è essenziale che le Stazioni appaltanti, in particolare le Amministrazioni comunali, siano in possesso e applichino concretamente alcuni strumenti di gestione del verde pubblico come il censimento del verde, il piano del verde, il regolamento del



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

verde pubblico e privato e il bilancio arboreo i quali rappresentano la base per una gestione sostenibile del verde urbano.

Lo strumento principe, utilizzato nella redazione del Piano di manutenzione triennale del verde, è il Censimento del verde oppure il Catasto degli alberi e delle aree verdi, senza il quale diventa pressoché impossibile determinare quantità e qualità degli interventi.

In abbinamento all'inventario delle aree verdi e della vegetazione sono ulteriormente utili l'inventario dei vari servizi e dotazioni del verde urbano. Infatti, per la definizione del budget di gestione è necessario essere in possesso anche del censimento degli impianti di irrigazione, del loro dimensionamento, del censimento dei punti di acqua potabile, del censimento dei giochi e delle attrezzature ludiche per prevederne il costo di monitoraggio e sistemazione ecc..

Le aree verdi oggi coprono in media una superficie molto importante dell'intero territorio comunale, pertanto il censimento delle aree verdi e degli impianti ad esse annessi risulta fondamentale sia ai fini della conoscenza delle proprietà pubbliche sia ai fini della manutenzione e della definizione dei costi di gestione.

Già è noto, ma è utile ribadirlo, che, mentre per le opere pubbliche come le strade, i marciapiedi, le linee tecnologiche ecc. i costi di costruzione sono elevati ed i costi indotti di gestione sono minimi, per i parchi e le aree verdi i costi di costruzione sono relativamente bassi mentre quelli di gestione (costanti e ripetuti nel tempo) sono molto elevati ed incidono annualmente in maniera significativa sui bilanci comunali.

I Criteri Ambientali Minimi richiamano in più punti la necessità che per la gestione del verde urbano le Pubbliche Amministrazioni siano dotate di strumenti e servizi adeguati, senza i quali è davvero difficoltoso svolgere un buon lavoro di manutenzione dei beni pubblici.

Gli obiettivi di qualità sono infine stati declinati in relazione alle attività di pianificazione e progettazione proprie delle amministrazioni pubbliche, fornendo i riferimenti a documenti quali il Capitolato per gli Interventi di Manutenzione degli spazi verdi, che consentono agli Enti locali di dotarsi di una progettualità in linea con i criteri di sostenibilità degli spazi verdi evidenziati dalle azioni Il Progetto di Manutenzione quinquennale del Patrimonio Vegetazionale del Comune di Casteggio, avrà efficacia e durata dal 1 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2027.

Le aree verdi urbane sono state suddivise, oltreché in funzione della loro superficie, tenendo conto della loro localizzazione. Sulle aree a localizzazione periferica sono stati previsti 3 tagli delle superfici erbose mentre la frequenza sale a 5 tagli annui nel caso delle aree più centrali e a 6 tagli annuali nel caso del parco giochi di Via del Rile.

Nella tabella seguente sono riportate le aree verdi urbane e le frequenze di tagli dei tappeti erbosi che verranno adottate nel nuovo piano di manutenzione:

N.ro	Denominazione/Ubicazione	Superficie (mq)
Frequenza di taglio 3 interventi annui		
35	via Pavia	50,00
23	via Tre Noci	220,00



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

36	piazzale Geom. Guarnaschelli	220,00
27	via Monsignor Ghezzi	240,00
7	via Vigorelli (Giasiò)	320,00
33	via Milano (c/o Pavia Carri)	400,00
2	via Dabusti angolo via Vigorelli	560,00
4	Piazzale dello Sport	600,00
9	via del Rile (area P.d.Z. 167)	620,00
20	via Cirenaica	620,00
1	Campetto calcio Mairano	700,00
21	via Pertini	820,00
22	via Brodolini	1.000,00
38	via Don Minzoni	1.100,00
18	via Torlaschi angolo via Maragliano)	1.200,00
19	via Aldo Moro	1.200,00
39	Viale Montebello (fronte Tigotà - cimitero)	1.500,00
37	via Rossini	1.800,00
3	via Dabusti (zona area cani)	2.200,00
14	Area monumento ai caduti e 'vialetti'	8.850,00
8	Parco Certosa Cantù	11.520,00
Frequenza di taglio 4 interventi annui		
34	via Milano (aiuole spartitraffico incrocio v. Milano con S.S.)	950,00
Frequenza di taglio 5 interventi annui		
29	via Bernini angolo via Emilia (rotondina)	5,00
30	via Circonvallazione Cantù angolo via Manzoni	30,00
26	via De Gasperi	40,00
28	via Emilia (fronte Carrefour)	120,00
32	via Battisti (parcheggi e aiuole Gulliver)	200,00
17	via Fermi (banchina)	250,00
31	via Console Flaminio angolo via Risorgimento	320,00
25	via Coralli	550,00
13	Aree Piazza Martiri	660,00
5	Via del Rile da campo Venco a Centro sport.	700,00
12	via Battisti (parchetto Gulliver)	800,00
15	via Matteotti	800,00
11	via del Rile (scarpata angolo via Battisti)	850,00
24	Piazzetta Venco e aiuola via Battisti	1.100,00
10	via Dabusti (scuola media)	1.570,00
16	Scuola materna e asilo nido	6.800,00
Frequenza di taglio 6 interventi annui		
40	parco giochi Via del Rile	4.500,00

Inoltre sono previsti 3 interventi di spollonatura nei confronti delle specie arboree pollonifere, quali tiglio, platano e olmo siberiano. E' previsto un intervento annuale di potatura di contenimento nei confronti di siepi ed arbusti.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli interventi di pulizia e di raccolta foglie sono riservata alle aree più centrali e maggiormente frequentate (parco giochi di Via de Rile, vialetti del monumento ai caduti e Certosa Cantù) mentre sono previsti 2 interventi annuali per il taglio dell'erba spontanea lungo le banchine stradali.

Infine, per quanto riguarda il verde a raso, sono previsti due interventi di diserbo localizzato, distribuito con il micronizzatore o con l'ugello schermato a bassa pressione, lungo il cordolo del marciapiedi delle strade pubbliche. La deroga al P.A.N., ai sensi del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 e dei successivi recepimenti a livello regionale, con particolare riferimento alla recente D.G.R. 29 dicembre 2021 - n. XI/5836 "Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" sarà realizzata mediante la redazione del Piano di Utilizzo da firma di un tecnico abilitato.

Infine per quanto attiene agli interventi sul verde verticale si ritiene opportuno al minimo gli interventi di potatura almeno per i primi due anni concentrando l'attenzione nei confronti della stabilità e della sicurezza delle alberate.

Le frequenti potature "a capitozzo" cui sono state reiteratamente sottoposte numerose alberate rischiano di mettere a dura prova la resilienza e la reazione vegetativa dei soggetti arborei esponendoli a cavità che danno luogo ad elementi di debolezza strutturale.

Per queste ragioni gli interventi sul verde verticale il Piano di manutenzione e cura prevede, nei primi due anni, il Piano di manutenzione e cura prevede molto contenuti interventi quasi esclusivamente finalizzati all'ispezione delle alberate e ad eventuali probabili abbattimenti.

Dal terzo anno sono previsti interventi di potatura che verrà realizzata con l'obiettivo di ristrutturare le chiome capitozzate attraverso interventi di selezione e diradamento.

2.2 Obblighi di servizio pubblico e universale

Il servizio di manutenzione del verde pubblico costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere assicurato senza soluzione di continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura.

È poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di cooperazione risulta determinante per il raggiungimento di prefissati standard di qualità e di costi.

Dato che l'art. 34, del d.l. n. 179/2012 fa riferimento agli «*obblighi di servizio pubblico e universale*», si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come *«l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza»*.

Nei documenti comunitari viene puntualizzato che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Dal punto di vista del consumatore, la congruità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese, e ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* sottesa agli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (con continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (nel rispetto del principio di parità).

In tale prospettiva, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale e, nel campo della gestione integrata dei rifiuti, gli obblighi di servizio pubblico possono sintetizzarsi in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio)
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.

Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto anche in relazione al servizio di manutenzione verde pubblico.

È evidente che le fasi della manutenzione del verde pubblico e delle alberature debbano essere organizzate e gestite unitariamente; altrimenti, si perderebbe la possibilità di sfruttare le relative sinergie, e qualcuno degli enti finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporta



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(almeno non integralmente) l'onere, "riversandoli" sugli enti locali limitrofi (il che si porrebbe in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga", sancito dall'art. 191, par. 2, del Trattato UE).

A tale fine la gestione del servizio deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Alla luce di quanto sin qui delineato e con riferimento al servizio in questione, il Comune di Casteggio, dopo aver valutato e apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ritiene di dover imporre sul proprio territorio i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio che dovranno essere rispettati dal nuovo gestore dell'attività di cui trattasi: garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, e ciò indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), garantendo peraltro la trasparenza e l'informazione completa nei rapporti con gli utenti, il carattere economicamente accessibile del servizio, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio in relazione all'alto standard di svolgimento dello stesso (qualità) e all'introduzione di prestazioni aggiuntive rispetto all'affidamento in scadenza, la sottoposizione dell'affidatario al monitoraggio e al controllo diretti degli Uffici comunali preposti in ordine al rispetto degli standard del servizio e alla verifica della relativa reportistica, l'utilizzo di modalità di erogazione del servizio tali da consentirne la sostenibilità ambientale.

Inoltre, il servizio di manutenzione aree verdi ed alberature che l'affidatario *In House* dovrà effettuare, senza soluzione di continuità sulla base del calendario previsto e su tutto il territorio comunale, contempla anche le seguenti attività ritenute essenziali per monitorare, raggiungere e mantenere gli standard qualitativi del servizio:

- la rendicontazione ai competenti Uffici comunali dei dati inerenti ogni aspetto tecnico, economico e finanziario del servizio (tra cui un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti), e ciò con le frequenze indicate nella proposta di Contratto di Servizio allegato;
- la redazione della Carta dei Servizi con i contenuti di cui alla pertinente normativa e alla proposta di Contratto di Servizio;
- la realizzazione del database topografico dell'alberature presenti sul territorio e la loro verifica di stabilità;
- la realizzazione di adeguate campagne informative atte a instaurare rapporti di collaborazione con i cittadini e poter conseguire miglioramenti dei servizi in termini di qualità e quantità, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo della manutenzione del verde pubblico, secondo quanto previsto nel Progetto Tecnico allegato.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

3 Modalità di affidamento prescelta

Il D.Lgs. 175/2016 e l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 prevedono che vi possano essere le seguenti modalità di affidamento:

- **Affidamenti in house:** i soggetti a totale capitale pubblico sono stati classificati come gestori in house, ad eccezione delle società pubbliche che gestiscono il servizio in funzione dell'aggiudicazione avvenuta in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica, in tal caso, a seconda della modalità di affidamento, tali operatori sono stati classificati nelle categorie appalti o concessioni;
- **Affidamento a società miste:** le società a capitale misto pubblico-private sono state classificate come affidamento a società miste, nonostante non sia stato possibile identificare se in questi casi l'affidamento è avvenuto tramite una gara a doppio oggetto, come prevede la normativa attuale; **Concessioni a terzi:** la categoria raccoglie le aziende che svolgono il servizio in seguito all'aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione del servizio; rientrano in tale classe anche le aziende pubbliche, miste, quotate che sono risultate aggiudicatrici della gara per la concessione del servizio;
- **Affidamento a società quotate o controllate da quotate:** include gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate nei mercati regolamentati alla data del 31/12/2004 e alle società da esse controllate;
- **Altro:** la categoria considera i gestori che hanno ricevuto l'affidamento del servizio tramite appalto, comprese le aziende pubbliche aggiudicatrici di gare d'appalto, e in casi residuali, tramite ordinanza comunale; nella classe sono stati considerati anche i Comuni che presumibilmente operano in economia.

In caso di affidamento diretto a società in house, tuttavia, occorre evidenziare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità

1 Partecipazione pubblica totalitaria. Va esclusa la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società *in house* (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna).

2 Controllo analogo. L'ente affidante deve esercitare sulla società *in house* un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

3 Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante. Nel triennio precedente

L'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento c.d. In House per il servizio di manutenzione aree verdi ed alberature alla società ASM Voghera spa.

Essa risponde ai tre requisiti sopra richiamati in quanto:

1 Partecipazione pubblica totalitaria. Come si può evincere dalla Visura Camerale dell'azienda gli azionisti della stessa sono come da tabella sottostante e sono tutti e soli Enti pubblici territoriali

Comune Socio	n° di azioni	Percentuale
Bagnaria	5	0,0009%
Bastida pancarana	45	0,0085%
Borgo priolo	20	0,0038%
Borgoratto Mormorolo	5	0,0009%
Brallo di Pregola	10	0,0019%
Bressana Bottarone	24	0,0045%
Casatisma	52	0,0098%
Casei Gerola	20	0,0038%
Casteggio	50	0,0095%
Castelletto di Branduzzo	28	0,0053%
Cecima	10	0,0019%
Cervesina	10	0,0019%
Codevilla	23	0,0043%
Colli Verdi	10	0,0019%
Com. montana Oltrepo'	25	0,0047%
Corana	10	0,0019%
Cornale e Bastida	20	0,0038%
Godiasco	47	0,0089%
Lungavilla	20	0,0038%
Menconico	5	0,0009%
Montebello Della Battaglia	3	0,0006%
Montesegale	10	0,0019%
Pancarana	5	0,0009%
Pinarolo Po	3	0,0006%
Pizzale	20	0,0038%
Ponte Nizza	25	0,0047%
Retorbido	28	0,0053%
Rivanazzano	42	0,0079%
Robecco Pavese	10	0,0019%
Rocca Susella	18	0,0034%
Romagnese	3	0,0006%
Santa Margherita Staffora	15	0,0028%
Silvano Pietra	10	0,0019%
Torrazza Coste	41	0,0078%
Val di Nizza	15	0,0028%
Varzi	20	0,0038%
Verretto	20	0,0038%
Voghera	528058	99,8623%



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Zavattarello

1

0,0002%

2 Controllo analogo. Il 4 marzo 2021, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale di ASM Voghera spa che prevede la costituzione del Comitato di Controllo analogo congiunto, si è riunita l'Assemblea dei Soci che ha deliberato la costituzione, la nomina e la scelta del Presidente del Comitato di Controllo analogo congiunto, di cui fa parte anche il Sindaco di Casteggio.

Per Controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 175/16 si intende "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

3 Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Per quanto attiene questa parte ovvero, come recita l'art. 16 comma 3 "le società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci" come riportato all'Art. 24.4 dello Statuto.

4 Motivazione economico finanziaria della scelta

Segue l'illustrazione di alcuni dati e indici qualitativi ed economici, riferiti ad A.S.M. ed all'offerta da quest'ultima presentata, di cui si è tenuto conto nella complessiva valutazione circa l'affidamento del servizio in favore di A.S.M. secondo la modalità dell'*in house providing*. Il primo elemento da prendere in considerazione in tal senso è legato alla valutazione di convenienza economica dell'affidamento.

In particolare, il quadro economico predisposto per l'anno 2023 – 2024 (**Allegato 1**) evidenzia un costo complessivo stimato del servizio di igiene ambientale per tale anno pari a € 79.956,69 inferiore rispetto al costo complessivo di gestione attuale dei servizi come registrato nel corso dell'anno 2022, pari ad € 80.000,00.; per le 3 annualità successive si prevede un costo di € 100.874,32 in considerazione delle nuove operazioni di potatura e implementazione del parco arboreo a seguito di abbattimenti previsti nel biennio 23/24.

A tale decremento del costo complessivo del servizio, corrisponde tuttavia l'incremento dei servizi attuali in ragione dell'offerta dei servizi migliorativi e aggiuntivi e volti a raggiungere quei target di legge e di sostenibilità ambientale di cui si è accennato in precedenza e di cui la Relazione tecnica ne tratta in modo esaustivo, considerando altresì il caro costo materiali del biennio 2021/2022 e l'applicazione del nuovo prezzario regionale rispetto a quello applicato di Assoverde negli affidamenti precedenti.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Peraltro, l'affidamento *In house* in favore di A.S.M. Voghera Spa, società pluripartecipata da Comuni, presenta il vantaggio di garantire al Comune una gestione in forma aggregata del servizio, che, mediante, il superamento della frammentazione gestionale, consentirà di trarre tutti i benefici organizzativi ed economici derivanti dal conseguimento delle relative economie di scala, ivi inclusa una maggiore contrazione dei costi generali

In ogni caso, si raccomanda che, in sede di definizione dei contenuti economici del Contratto di Servizio, la riduzione dei costi gestionali complessivi esposta da A.S.M. Voghera trovi riscontro nei corrispettivi relativi alle successive annualità dell'affidamento in una misura inferiore rispetto al valore annuo complessivo versato dal Comune in questi anni in cui è stato effettuato il servizio standard.

Ferme le considerazioni sopra sviluppate, deve evidenziarsi come l'opzione per il ricorso all'affidamento *In House* in favore di A.S.M. Voghera spa debba essere valutata con riferimento alla complessiva gestione del servizio stesso e, quindi, anche in relazione ai livelli quali-quantitativi del servizio come indicati nella presente relazione.

Inoltre, si rileva che:

- in considerazione dell'evoluzione industriale di A.S.M. Voghera quale società avente per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali, quest'ultima risulta avere nel tempo implementato le proprie capacità operative, di sviluppo, di qualità, di redditività dei servizi erogati, di presidio del territorio, consolidando la propria vocazione industriale con miglioramento di immagine, efficacia ed efficienza nelle attività svolte;
- l'affidamento *In House* consente al Comune di dotarsi di un modello organizzativo più facilmente controllabile e particolarmente flessibile in relazione alle eventuali successive modifiche nelle esigenze gestionali del servizio che dovessero emergere;
- A.S.M. Voghera Spa è dotata di un modello di organizzazione e gestione conforme al d.lgs. n. 231/2001, anche comprensivo di un Codice Etico e pertanto uniforma la propria attività alla promozione dell'etica d'impresa;
- A.S.M. Voghera Spa è altresì dotata di un sistema di qualità aziendale che costituisce strumento di monitoraggio e implementazione dei criteri di efficacia ed efficienza dei processi aziendali.

Casteggio, 31/01/2023

Il Responsabile Servizio n° 3
Ing. Marco Zucchini



ALLEGATI



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- 1 Relazione tecnico illustrativa quadro economico
- 2 Planimetria generale
- 3 Stima costi
- 4 Proposta di Contratto di Servizio